



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Gaetano Pini

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA
DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI**

Codice:
Rev.:
Data:
Pagina 1 di

**REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE
DELLE SPONSORIZZAZIONI**

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 2 di</p>
---	--	--

SEZIONE I - PARTE GENERALE

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 4 - CONFLITTO DI INTERESSI E CASI DI ESCLUSIONE

ART. 5 - RICERCA DELLO SPONSOR

ART. 6 - SCELTA DELLO SPONSOR

ART. 7- CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 8 - UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI

SEZIONE II – SPONSORIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO SANITARIO E DI RICERCA

ART. 9 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 10 - RICERCA DELLO SPONSOR

SEZIONE III - SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI E DI EVENTI A CARATTERE INFORMATIVO O DIVULGATIVO

ART. 11 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 12 – SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI E.C.M.

**ART. 35 – LE PARTI NELLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI E.C.M.: IL PROVIDER E
LO SPONSOR**

ART. 14 – CONFLITTO DI INTERESSI E CASI DI ESCLUSIONE

ART. 15 – UTILIZZO DI DISPOSITIVI SANITARI DURANTE L’EVENTO FORMATIVO

ART. 16 – PAGAMENTO E RIMBORSI EVENTI FORMATIVI NON PREVISTI DAL PFA

ART. 17 – SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI NON ACCREDITATI E.C.M.

ART. 18 – RICERCA DELLO SPONSOR

ART. 19 – MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

ART. 20 – SCELTA DELLO SPONSOR

ART. 21 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

ART. 22 – ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p><i>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</i></p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 3 di</p>
---	--	--

ART. 23 – EVENTI A CARATTERE INFORMATIVO O DIVULGATIVO

SEZIONE IV- SPONSORIZZAZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

ART. 24 - OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 25 - RICERCA DELLO SPONSOR

ART. 26 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

ART. 27 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – CONTROVERSIE

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 30 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 31 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'

ALLEGATI: MODULISTICA

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 4 di</p>
---	--	--

SEZIONE I – PARTE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO E SCOPO

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le attività di gestione dei contratti di sponsorizzazione passiva dell'ASST Gaetano Pini - CTO (di seguito ASST), in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia e in conformità ai principi di efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
2. In particolare, il presente regolamento disciplina l'acquisizione e la gestione dei contratti di sponsorizzazione con corrispettivo a favore dell'ASST aventi a oggetto:
 - a) progetti in ambito sanitario e di ricerca;
 - b) eventi formativi ed eventi a carattere informativo o divulgativo;
 - c) lavori, servizi o forniture.
3. A ciascuno degli ambiti di sponsorizzazione viene dedicata una specifica sezione del presente regolamento, declinandone la disciplina in base alle peculiarità.
4. I contratti di sponsorizzazione possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor a favore dell'ASST:
 - a) la dazione di somme di denaro;
 - b) la fornitura di materiali, attrezzature o altri beni;
 - c) l'accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate;
 - d) la realizzazione di un'opera o di un lavoro (realizzata a cura e spese dello sponsor);
 - e) la fornitura di una prestazione di servizio (realizzata a cura e spese dello sponsor).
5. I contratti di sponsorizzazione costituiscono uno strumento negoziale attraverso il quale l'ASST persegue i propri fini istituzionali nell'ambito dell'autonomia di diritto privato. Le sponsorizzazioni consentono all'ASST di usufruire dell'apporto economico di soggetti terzi per realizzare maggiori economie nell'ambito di progetti innovativi e di iniziative di formazione e informazione del personale, in conformità alla mission dell'ASST.
6. Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità di stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e definisce le procedure indispensabili a garantire il buon andamento e la trasparenza dell'attività, nonché la salvaguardia dell'autonomia e dell'immagine dell'ASST.
7. Il regolamento in questione non disciplina gli atti di liberalità a favore dell'ASST per la realizzazione di opere e lavori, compiutamente disciplinati nel regolamento aziendale in materia di donazioni e atti di liberalità adottato con deliberazione n. 443 del 09.09.2021.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Contratto di sponsorizzazione passiva: contratto atipico a prestazioni corrispettive, a titolo oneroso, con il quale l'ASST, che è soggetto sponsorizzato (Sponsee), si obbliga a fornire, nell'ambito dei propri fini istituzionali, anche avvalendosi di un soggetto terzo (Provider), prestazioni accessorie di veicolazione del logo, nome o segno distintivo della controparte contrattuale (Sponsor), che si obbliga – a sua volta – a versare un corrispettivo (in denaro, prodotti o servizi) a fronte dell'associazione della propria immagine all'iniziativa dello sponsee;
2. Sponsorizzazione: ogni contributo in denaro, beni e servizi od ogni altra utilità, proveniente all'ASST da terzi, nell'ambito del contratto di sponsorizzazione.

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 5 di</p>
---	--	--

3. Sponsorizzazione finanziaria: il contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione dello sponsor consiste in una dazione di danaro, nell'accollo di un debito dell'Amministrazione verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate o in altra obbligazione pecuniaria
4. Sponsorizzazione tecnica: il contratto di sponsorizzazione in cui lo sponsor realizza (o fa realizzare) lavori o servizi a propria cura e spese o fornisce materiali, attrezzature o altri beni.
5. Sponsorizzazione mista: il contratto di sponsorizzazione in cui la prestazione dovuta dallo sponsor è una combinazione tra quelle previste nella sponsorizzazione finanziaria e tecnica.
6. Sponsor: soggetto privato (persona fisica o giuridica) o soggetto pubblico che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi e divulgare la propria immagine, corrisponde finanziamenti o altre utilità all'ASST, in cambio dell'impegno ad associare tali segni all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione.
7. Sponsee: l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini –CTO.
8. Provider: soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'E.C.M., individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti e preservando la formazione da influenze di soggetti portatori di interessi commerciali. Quando il ruolo di provider è assunto dall'ASST essa si qualifica come "provider interno", quando il ruolo di provider viene assunto da un soggetto terzo questo prende il nome di "provider esterno".
9. Spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'ASST per la pubblicità dello sponsor.
10. Manifestazione di interesse: la comunicazione all'ASST, da parte dei terzi, della volontà e disponibilità ad attivare contratti di sponsorizzazione.
11. Comitato Tecnico Scientifico per la Ricerca e la Formazione: organo istituito all'interno della ASST (giusta deliberazione n. 518/2017), costituito da professionisti esperti interni all'ASST di documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca e della formazione, in rappresentanza delle diverse aree di competenza e delle articolazioni aziendali. Per l'Area Formazione, il suindicato Comitato Scientifico per la Ricerca e la Formazione supporta e collabora con il Provider ECM dell'ASST (Ufficio Formazione) anche attraverso valutazioni e proposte finalizzate alla programmazione aziendale della formazione e specificamente esprime il proprio parere sul piano formativo aziendale (PFA);
12. Conflitto di interessi: la situazione che si verifica quando il dipendente è o potrà essere titolare di un interesse personale o professionale, a prescindere dalla rilevanza economica dello stesso, in contrasto con l'imparzialità richiesta per l'espletamento del proprio ufficio. Il conflitto di interessi rileva anche nel caso in cui l'interferenza dell'interesse personale (proprio o riferito a familiari, amici o conviventi) con l'interesse dell'Azienda sia ancora solo potenziale. Molteplici disposizioni (art. 51 c.p.c., art. 6 bis L. 241/90, artt. 4 e 67 DPR 62/2013, il Codice di comportamento generale e aziendale, la Legge anticorruzione n.190/2012) obbligano colui che si trova in una situazione di conflitto, a rendere nota la situazione ed astenersi dall'assumere al riguardo decisioni e/o valutazioni. Sussiste altresì conflitto di interessi quando l'interesse istituzionale aziendale è in contrasto con l'interesse dello sponsor.

ART. 3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Fonti nazionali:
 - artt. 1322 (Autonomia contrattuale), 1350 (Atti che devono farsi per iscritto) e 1174 (Carattere patrimoniale della prestazione) del Codice civile;
 - art. 43 della Legge finanziaria n. 449/1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", riguardante i contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;
 - art. 30 della Legge n. 488/1999 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2000)", che prevede tra le specifiche misure da adottare per la riduzione del

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 6 di</p>
---	--	--

disavanzo pubblico, lo sviluppo di iniziative per la stipula di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall' art. 43 della L. n. 449/1997, allo scopo di realizzare maggiori economie nella gestione;

- art. 45 *"Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria"* della Legge n. 3/2003 *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*;
- Legge n.190 del 12/11/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- D.P.R. n. 62/2013 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, modificato dal Decreto Legge n. 36/2022 *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR 2)"*;
- artt. 19 *"Contratti di sponsorizzazione"*, 80 *"Motivi di esclusione"*, 42 *"Conflitto di interessi"* del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., *"Codice degli contratti pubblici"*.

2. Fonti regionali:

- Deliberazione di Giunta Regionale Regione Lombardia n. VII/18575 del 5/08/2004 e s.m.i. *"Linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra Aziende Sanitarie pubbliche e soggetti privati"*;
- Decreto Direzione Generale Welfare Regione Lombardia n. 11839 del 23/12/2015 *"Il sistema lombardo di educazione continua in medicina: indicazioni operative"*.
- Nota del 24.01.2019 della Direzione Generale Welfare Regione Lombardia recante le Linee Guida in materia di sponsorizzazioni.

ART. 4 – CONFLITTO DI INTERESSI E CASI DI ESCLUSIONE

1. Per ogni proposta di sponsorizzazione pervenuta all'ASST, l'Azienda e, per essa, il Responsabile del Procedimento, valuta la sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse, reale o potenziale, attenendosi a quanto previsto dall'art. 6 bis della L. 241/90 s.m.i.
2. A carico dei dipendenti che esercitano poteri decisori o consultivi nell'ambito del procedimento vige l'onere di astensione, pena annullabilità del contratto e responsabilità diretta di chi non ne abbia osservato l'onere:
 - a) qualora abbiano loro stessi o i loro parenti, affini entro il secondo grado, coniugi o conviventi rapporti di natura economica con lo sponsor;
 - b) qualora abbiano loro stessi o i loro parenti, affini entro il secondo grado, coniugi o conviventi partecipato a commissioni di gara attivate dallo sponsor.
3. Costituiscono ipotesi di esclusione dall'avviso di sponsorizzazione o di improcedibilità alla stipula del contratto le fattispecie di seguito enunciate:
 - a) qualora sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con i fini istituzionali o gli interessi pubblici dell'ASST;
 - b) qualora siano in atto controversie e conflitti di natura giuridica tra l'ASST e il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
 - c) qualora sussistano a carico della società o impresa le condizioni di esclusione di cui all' art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, a carico dei soggetti privati, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - d) qualora la pubblicità che possa indurre a comportamenti pregiudizievole per l'immagine dell'ASST;
 - e) qualora la veicolazione del segno distintivo avvenga con contenuti offensivi o con espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
4. Sono esclusi dalla partecipazione all'avviso di sponsorizzazione le organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale e i soggetti la cui attività si svolga nei seguenti settori:
 - a) gioco d'azzardo, armi, alcolici, tabacchi;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 7 di</p>
---	--	--

- b) pubblicità diretta o collegata a prodotti stupefacenti o fumo;
 - c) pornografia, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - d) servizi di onoranze funebri;
 - e) cartomanzia ed attività similari;
 - f) servizi finalizzati al conseguimento di risarcimenti derivanti dall'esercizio dell'attività sanitaria.
5. L'Azienda si riserva la facoltà di non accettare qualsiasi richiesta di sponsorizzazione qualora ravvisi nell'oggetto della veicolazione pubblicitaria (marchio, logo o messaggio) potenziali danni alla propria immagine per motivi di opportunità.

ART. 5 – RICERCA DELLO SPONSOR

1. La ricerca dello sponsor deve avvenire mediante un apposito "Avviso di ricerca sponsor", indetto con deliberazione del Direttore Generale dell'ASST, il cui procedimento amministrativo è gestito dalla UOC Affari Generali e Legali, di concerto con gli uffici competenti in relazione all'oggetto della sponsorizzazione.
2. I terzi, mediante manifestazione di interesse, e i Dirigenti Responsabili delle Unità Operative possono presentare proposte di iniziative sponsorizzabili.
3. All'Avviso è data pubblicità mediante pubblicazione, per almeno quindici giorni consecutivi sul sito internet aziendale www.asst-pini-cto.it - sezione SPONSORIZZAZIONI, oltre che contestualmente, se ritenuto necessario, anche attraverso altre forme ritenute più idonee in relazione alla natura e all'entità della sponsorizzazione, quali ad esempio pubblicazioni sul BURL, sulla Gazzetta Ufficiale, sui mezzi di stampa locali o nazionali, al fine di garantire una maggiore conoscenza e partecipazione a specifiche categorie di soggetti terzi potenzialmente interessati ad assumere la veste di sponsor.
4. L'avviso di sponsorizzazione, in particolare, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) oggetto della sponsorizzazione;
 - b) obiettivi e i destinatari della proposta di sponsorizzazione;
 - c) responsabile del progetto o evento;
 - d) determinazione degli spazi e dei luoghi utilizzabili;
 - e) costo totale stimato e sponsorizzabile (oltre IVA in caso di corrispettivo in denaro);
 - f) durata del contratto;
 - g) modalità e termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione;
 - h) obbligazioni a carico dello sponsor;
 - i) obbligazioni a carico dello sponsee;
 - j) criteri di valutazione delle offerte;
 - k) modalità di pubblicizzazione della sponsorizzazione.
5. Allegato all'avviso è pubblicato anche uno schema tipo di contratto di sponsorizzazione che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori elementi negoziati direttamente tra sponsor e sponsee.
6. L'offerta, presentata in forma scritta e firmata dal legale rappresentante dello sponsor, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi del soggetto proponente;
 - b) l'esatta modalità di pubblicizzazione prescelta nell'ambito di quelle stabilite dall'ASST ed evidenziate nell'avviso;
 - c) il corrispettivo della sponsorizzazione;
 - d) l'impegno a rispettare il contenuto del presente regolamento.
 - e) la dichiarazione da parte del soggetto offerente:
 - I. di presa visione e accettazione di tutte le condizioni previste nell'avviso;
 - II. di non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 8 di</p>
---	--	--

- III. che i servizi erogati dalla società offerente e le attività di produzione e commercio non si svolgano nel settore delle armi, alcool, pornografia, tabacchi e che la stessa non abbia alcuna partecipazione finanziaria in tali settori;
 - IV. che non sussistano a suo carico le condizioni di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - V. di piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7. È ammesso l'accorpamento in una sola procedura della ricerca di più sponsor per uno o più specifici progetti, nonché la realizzazione di una procedura unica di ricerca di un solo sponsor per una pluralità di progetti.

ART. 6 – SCELTA DELLO SPONSOR

1. Possono assumere la veste di sponsor i seguenti soggetti:
 - a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - b) qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo o finalità commerciali;
 - c) le associazioni senza fini di lucro le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali dell'ASST.
2. La scelta dello sponsor avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, trasparenza, inoltre prevede procedure ad evidenza pubblica tese a garantire la concorrenzialità e la par condicio tra i soggetti potenzialmente interessati alle iniziative oggetto di sponsorizzazione.
3. Le offerte di sponsorizzazione pervenute all'ASST entro la data indicata nell'avviso pubblico sono valutate da un'apposita Commissione nominata nella stessa deliberazione del Direttore Generale di indizione dell'avviso pubblico.
4. Il contratto di sponsorizzazione viene assegnato prioritariamente alla società che, avendone titolo, ha offerto l'intero importo richiesto a bando ovvero, a parità di importo offerto, ha proposto migliori condizioni di pagamento ovvero, a parità di importo e condizioni, secondo l'ordine di arrivo delle offerte all'Ufficio Protocollo dell'ASST.
5. Nel caso il bando lo preveda espressamente, è ammessa la possibilità al candidato sponsor di finanziare anche un importo inferiore a quello complessivo indicato nel bando. In tal caso verranno stipulati singoli contratti di sponsorizzazione con ciascun sponsor nei confronti dei quali l'ASST non si assume alcun obbligo di esclusiva, nel rispetto dei criteri di cui sopra, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel bando.

ART. 7 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. Ciascun rapporto di sponsorizzazione deve essere disciplinato da un apposito contratto da stipularsi in forma scritta e contenente i seguenti elementi:
 - a) progetto e relativa tipologia di sponsorizzazione oggetto del contratto;
 - b) durata della sponsorizzazione;
 - c) valore della sponsorizzazione;
 - d) impegni e responsabilità dello sponsor e dell'ASST nella sua qualità di sponsee;
 - e) eventuale diritto di esclusiva dello sponsor;
 - f) modalità di attuazione della sponsorizzazione, ivi incluse le modalità di associazione del nome, marchio, logo e degli altri segni distintivi dello sponsor;
 - g) disposizioni a garanzia e tutela dei marchi, con specificazione dei termini e delle modalità di utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
 - h) disciplina degli eventuali dati derivanti dal progetto;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 9 di</p>
---	--	--

- i) disciplina di gestione di eventuali modifiche contrattuali o del progetto;
 - j) clausola sul rispetto del modello di organizzazione, dei codici etico e di comportamento aziendali e del vigente PIAO, sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
 - k) facoltà di recesso e possibili cause di risoluzione del contratto;
 - l) foro competente per la risoluzione delle controversie relative all'esecuzione del contratto;
2. Le modalità di associazione del nome, del marchio, dei loghi e degli altri segni distintivi dello sponsor devono presentare caratteri e stile consoni e compatibili con la natura istituzionale e con l'immagine dell'ASST.

ART. 8 – UTILIZZO DEI PROVENTI DELLE SPONSORIZZAZIONI E ADEMPIMENTI FISCALI

1. I proventi derivanti dalle sponsorizzazioni disciplinate dal presente regolamento sono utilizzati per la copertura di tutti i costi diretti derivanti dal progetto o iniziativa per il quale sono stati erogati, come definite nei singoli contratti.
2. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo determinato nel contratto per il sostegno della sponsorizzazione medesima. L'ASST provvederà ad emettere regolare fattura di importo corrispondente al contributo determinato nel contratto, oltre IVA, ai sensi della normativa fiscale vigente.
3. Eventuali importi erogati dagli sponsor e non interamente utilizzati saranno accantonati per futuri utilizzi a copertura dei costi di eventuali altre iniziative e sempre finalizzati al perseguimento di interessi pubblici, al miglioramento della qualità dei servizi prestati e alla riduzione delle spese.
4. A conclusione dell'iniziativa sponsorizzata viene inviata allo sponsor la rendicontazione delle spese sostenute.

SEZIONE II – SPONSORIZZAZIONE DI PROGETTI IN AMBITO SANITARIO E DI RICERCA

ART. 9 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'ASST promuove attività di studio, ricerca e sviluppo in campo medico e scientifico attraverso progetti di sponsorizzazione finalizzati all'acquisizione di risorse a sostegno di:
 - a) progetti di studio epidemiologico e di tutela della salute;
 - b) progetti di ricerca di innovazione in ambito sanitario e sociosanitario;
 - c) progetti di ricerca clinica e preclinica;
 - d) trials clinici.
2. Il progetto di sponsorizzazione, deve contenere:
 - a) descrizione del Progetto e del suo contesto;
 - b) indicazione del responsabile del progetto;
 - c) indicazione dei destinatari;
 - d) indicazione dei benefici per lo sponsor;
 - e) risorse economiche e/o strumentali necessarie alla realizzazione del progetto;
 - f) indicazione degli impegni dello sponsor;
 - g) indicazione degli impegni dello sponsor.

ART. 10 – RICERCA DELLO SPONSOR

1. La ricerca dello sponsor è effettuata dall'ASST tramite la pubblicazione di un apposito "Avviso di ricerca sponsor", di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. In caso di sponsorizzazioni aventi a oggetto progetti di ricerca, l'avviso contiene altresì l'attestazione di osservanza della normativa vigente, alla data di stipulazione del contratto, in materia di pubblicità

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 10 di</p>
---	--	---

ingannevole e comparativa, pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie e delle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.

- Allegato all'avviso è pubblicato anche uno schema tipo di contratto di sponsorizzazione che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori elementi negoziati direttamente tra sponsor e sponsee.

SEZIONE III – SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI E DI EVENTI A CARATTERE INFORMATIVO O DIVULGATIVO.

ART. 11 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- L'acquisizione e la gestione di contributi economici erogati da terzi e finalizzati alla sponsorizzazione di eventi formativi sono disciplinati in linea con la mission aziendale e nel rispetto della normativa vigente in tema di trasparenza, con particolare riferimento al Decreto della Direzione Generale Welfare n. 11839 del 23/12/2015 e s.m.i..
- La sponsorizzazione di eventi formativi e di eventi a carattere informativo o divulgativo può avere ad oggetto:
 - l'attività formativa e di aggiornamento organizzata dall'ASST e rivolta al personale dipendente, a tempo determinato e indeterminato, al personale in convenzione e a professionisti esterni all'ASST, al fine di dare attuazione alle esigenze formative e agli obiettivi individuati nel Piano Formativo Aziendale;
 - l'attività formativa esterna (Corsi, Convegni, Congressi, Giornate di studio, Seminari o altre attività formative) a cui partecipano individualmente i dipendenti dell'ASST.
- La fattispecie di cui alla suindicata lett. b) non è disciplinata nel presente regolamento aziendale e costituisce oggetto di separata regolamentazione tramite il Regolamento per la partecipazione da parte del personale dipendente della ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini - CTO ad eventi formativi esterni con sponsorizzazione a carico di soggetti terzi", adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 718 del 21.12.2018, a cui si rinvia per ogni ulteriore approfondimento.
- La sponsorizzazione può avere ad oggetto anche eventi formativi che non sono stati programmati e inseriti nel Piano annuale di Formazione Aziendale (PFA), purché vengano autorizzati dalla Direzione aziendale.

ART. 12 – SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI E.C.M.

- Gli eventi formativi accreditati nell'ambito del programma di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.) e definiti nel Piano Formativo Aziendale (PFA) possono essere sponsorizzati, mediante apposito contratto, da soggetti terzi. Non è preclusa la sponsorizzazione da parte di imprese commerciali operanti anche in ambito sanitario purché ciò non influenzi i contenuti formativi dell'evento.
- In ambito E.C.M. costituisce sponsorizzazione il contratto a titolo oneroso mediante il quale un soggetto privato (sponsor) fornisce risorse finanziarie, prodotti o servizi ad un provider, nell'ambito di un evento formativo E.C.M., in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio marchio o per i propri prodotti.

ART. 13 – LE PARTI NELLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI ACCREDITATI E.C.M.: IL PROVIDER E LO SPONSOR

- L'ASST, in quanto soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità, abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'E.C.M., individuando e attribuendo direttamente i

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 11 di</p>
---	--	---

crediti ai partecipanti può assumere la veste di provider. Nelle ipotesi previste al precedente periodo l'ASST è qualificata come provider interno.

2. L'ASST, al fine di organizzare attività formative in ambito E.C.M., può altresì avvalersi di provider esterni accreditati.
3. Non può comunque conseguire l'accreditamento come provider e, quindi, non può organizzare e gestire, direttamente o indirettamente, eventi e programmi E.C.M.:
 - a) il soggetto che produce, commercializza, distribuisce o pubblicizza prodotti farmaceutici, omeopatici, fitoterapici, dietetici, dispositivi e strumenti medici, con la precisazione che tali attività non possono essere svolte neanche in modo indiretto;
 - b) il soggetto che intrattiene con imprese operanti in ambito sanitario rapporti commerciali diversi dalla sponsorizzazione disciplinata dalla normativa vigente tali da compromettere la qualità e l'indipendenza della formazione. Le Commissioni nazionali e regionali stabiliscono i termini, le modalità e ogni altro aspetto di natura formale o sostanziale per regolamentare l'esercizio di attività formative non accreditate nel sistema E.C.M. poste in essere dai Provider;
 - c) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario;
 - d) il soggetto alla cui struttura organizzativa o proprietaria partecipano soggetti aventi coniuge, parenti o affini fino al secondo grado che producono, commercializzano, distribuiscono o pubblicizzano prodotti di interesse sanitario.
4. Al fine di assicurare l'assoluta estraneità del provider dalla produzione e distribuzione di prodotti sanitari nelle categorie specificate anche i componenti degli Organi Direttivi, del Comitato Scientifico per la Ricerca e la Formazione e ai Responsabili (Legale, Scientifico, Amministrativo, Informatico e della Qualità) dei provider non possono avere interessi o cariche in aziende con interessi commerciali nel settore sanitario. Non è ammessa alcuna forma di consulenza a favore del provider da parte di dipendenti o collaboratori di imprese con interessi commerciali in ambito sanitario, né i dipendenti del provider possono assumere incarichi di consulenza a favore di imprese con interessi commerciali in ambito sanitario.
5. Il provider, interno o esterno, garantisce l'assenza di conflitti di interessi in relazione a:
 - a) la rilevazione dei fabbisogni formativi;
 - b) l'individuazione degli obiettivi formativi e dei contenuti formativi;
 - c) la definizione delle tecniche didattiche;
 - d) la valutazione degli effetti della formazione;
 - e) l'individuazione dei docenti, relatori, moderatori o tutor sia a titolo gratuito che a titolo oneroso;
 - f) la selezione dei partecipanti.
6. Il provider, interno o esterno, assicura altresì che i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nelle attività formative siano conformi ai principi di correttezza, trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza. In particolare verifica l'assenza di conflitti di interesse, diretti o indiretti, che possano pregiudicare la finalità esclusiva di formazione dei professionisti.

ART. 14 – CONFLITTO DI INTERESSI E CASI DI ESCLUSIONE

1. Fermo quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella organizzazione, gestione o erogazione di eventi E.C.M., devono sottoscrivere una specifica e formale dichiarazione di presenza o assenza di conflitto di interessi, prima che inizi il corso.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere riferita anche ai parenti o affini fino al secondo grado. Segnatamente, qualora un Responsabile Scientifico, docente, relatore, moderatore o tutor abbia ricevuto una qualsiasi utilità da parte di un soggetto sponsor deve dichiararlo prima dell'inizio del corso.

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 12 di</p>
---	--	---

- La dichiarazione viene ricevuta dal provider e conservata per 5 anni tra gli atti relativi all'evento, garantendone l'ostensibilità in occasione dei controlli o degli audit delle Commissioni Nazionale e Regionale per la Formazione Continua.

ART. 15 - UTILIZZO DI DISPOSITIVI SANITARI DURANTE L'EVENTO FORMATIVO

- Se l'evento formativo E.C.M. ha per oggetto l'insegnamento dell'utilizzo di dispositivi sanitari unici e indispensabili per conseguire nuove conoscenze alla luce delle acquisizioni scientifiche più autorevoli e accreditate, il Provider deve rendere noto ai partecipanti e, nel caso di provider esterno, comunicare all'ASST se l'evento è in tutto o in parte finanziato da soggetti che producono, distribuiscono, commercializzano e pubblicizzano il dispositivo utilizzato. Il Responsabile Scientifico dell'evento indica le ragioni per cui il dispositivo sanitario deve ritenersi unico ed indispensabile.
- Se l'evento formativo prevede l'uso di dispositivi sanitari che non sono unici e indispensabili, il Provider deve garantire che il nome del dispositivo e il produttore dello stesso non siano riconoscibili ai partecipanti anche nelle aree adiacenti alla sede dell'evento. In nessun caso l'evento formativo si può risolvere nella promozione pubblicitaria di dispositivi sanitari.

ART. 16 – PAGAMENTO E RIMBORSI

- Lo sponsor commerciale non può erogare alcun pagamento, rimborso o supporto, diretto, indiretto o per interposta persona, ai docenti, relatori, moderatori o tutor dell'evento.
- I pagamenti e i rimborsi ai docenti o tutor devono essere effettuati non dallo sponsor, ma esclusivamente dal Provider, direttamente alle persone fisiche, sulla base di un proprio Regolamento interno formalmente approvato e, in caso di provider esterno, disponibile per l'ASST.
- Il Provider non può incaricare o pagare società di consulenza o comunque persone giuridiche.
- Lo sponsor può sostenere direttamente solo i costi di viaggio e alloggio dei relatori e moderatori di eventi formativi organizzati dal Provider e accreditati E.C.M., indicandone specificatamente le modalità nel contratto o accordo con il Provider o con un soggetto da esso delegato.
- Nessun pagamento o supporto può essere assegnato a famigliari di relatori o altre persone non direttamente coinvolte nell'attività E.C.M.
- Le medesime regole per pagamenti e rimborsi ai docenti o ai tutor valgono anche per i componenti del Comitato Scientifico per la Ricerca e la Formazione.

ART. 17 – SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI FORMATIVI NON ACCREDITATI E.C.M.

- I contratti di sponsorizzazione aventi a oggetto eventi formativi non accreditati E.C.M. possono riguardare:
 - eventi formativi sponsorizzati non accreditati E.C.M. e non collegati ad un altro evento E.C.M., (c.d. evento autonomo);
 - eventi formativi sponsorizzati non accreditati E.C.M. ma inseriti in un diverso e più ampio evento E.C.M. (come, ad esempio, nel caso di un simposio nell'ambito di un congresso o convegno accreditato E.C.M.).
- Nelle ipotesi di cui alla lettera b) si applicano comunque le norme del presente regolamento dedicate agli eventi formativi accreditati E.C.M.

ART. 18 – RICERCA DELLO SPONSOR

- La scelta dello sponsor è effettuata tramite procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un apposito "Avviso di ricerca sponsor" approvato ai sensi dell'art. 5 "Ricerca sponsor" del presente regolamento.
- L'avviso deve inoltre contenere:

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 13 di</p>
---	--	---

- a) la denominazione, la data e il luogo di svolgimento dell'evento formativo;
 - b) l'attestazione relativa all'osservanza da parte dello sponsor della normativa E.C.M. vigente alla data di stipulazione del contratto in materia di pubblicità dei medicinali per uso umano, congressi sull'alimentazione della prima infanzia, pubblicità ingannevole e comparativa, pubblicità sanitaria e repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie e delle norme del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria.
3. Allegato all'avviso è pubblicato anche uno schema tipo di contratto di sponsorizzazione di eventi formativi che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori elementi negoziati direttamente tra sponsor e sponsee.

ART. 19 – MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE

1. In ragione del contributo di sponsorizzazione erogato o della fornitura di beni o servizi da parte dello sponsor, l'ASST si impegna a:
 - a) inserirne il segno distintivo (logo) sul materiale promozionale dell'evento oggetto di sponsorizzazione, accompagnato dalla dicitura "Con la sponsorizzazione non condizionante di ...";
 - b) mettere a disposizione dello sponsor il giorno dell'evento, all'esterno dell'Aula Magna o in altro luogo istituzionale prescelto, uno spazio di esposizione aziendale.
2. Il contributo minimo rilevante ai fini della lettera a) del comma precedente viene stabilito di volta in volta dalla Direzione aziendale in ragione della rilevanza dell'evento.
3. Potranno essere accettati anche contributi inferiori alla soglia minima stabilita. In tal caso l'accettazione non comporterà per l'ASST alcuna obbligazione di pubblicizzazione dello sponsor ma unicamente un vincolo di destinazione del contributo all'evento scientifico per il quale è stato offerto.
4. In ogni caso, l'esposizione del logo dello sponsor non deve creare la falsa percezione o suggestione che l'evento sia organizzato dallo sponsor e che i contenuti formativi siano condizionati dallo stesso.
5. Gli eventuali rappresentanti dello sponsor commerciale ai quali è consentito l'accesso in aula, non possono far ingresso in aula con elementi identificativi dell'azienda sponsor che non siano preventivamente autorizzati.
6. Non è consentito indicare il logo dello sponsor commerciale:
 - a) nell'esposizione dei contenuti formativi;
 - b) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
 - c) nei test di apprendimento;
 - d) nella scheda della qualità percepita.
7. Non sono consentiti spazi pubblicitari all'interno dei reparti di degenza, degli ambulatori, dei luoghi di culto, presso i laboratori di ricerca ove è proibito il transito e l'accesso al personale non qualificato, nonché nei locali inibiti al pubblico. Pertanto, è consentita pubblicità solo nei luoghi adibiti a tale scopo, nelle bacheche, nell'intranet aziendale o nell'atrio dell'aula prescelta e limitatamente al giorno dell'evento.
8. Durante lo svolgimento dell'evento è consentita l'indicazione solo del principio attivo dei farmaci o del nome generico dei prodotti di interesse sanitario. Non può essere indicato alcun nome commerciale anche se non correlato con l'argomento trattato.
9. È vietata la pubblicità di prodotti di interesse sanitario:
 - a) nel materiale didattico dell'evento, sia esso cartaceo, informatico o audiovisivo, né sotto forma di finestre, video, spot promozionali, link banner e forme affini;
 - b) nel programma, nei pieghevoli e nella pubblicità dell'evento;
 - c) nei test di apprendimento e nella scheda della qualità percepita;
 - d) nel foglio delle firme di presenza o sui badge;
 - e) durante le pause dell'attività formativa nella stessa aula.

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 14 di</p>
---	--	---

10. Nel sito internet del Provider e negli altri siti utilizzati dal Provider per l'erogazione della formazione non possono essere presenti pubblicità di prodotti di interesse sanitario.
11. Non è consentito allo sponsor concordare alcuna relazione su temi predefiniti né tantomeno indicare docenti/moderatori/tutor che devono essere individuati esclusivamente dal Provider.
12. Nella cartella congressuale non possono essere inserite informazioni/le schede tecniche dei prodotti relative ai prodotti di interesse sanitario (farmaci, strumenti, dispositivi medici, etc.). Tali informazioni possono solo essere consegnate fuori dall'Aula e possibilmente al termine dell'evento.
13. Nell'ambito di un evento E.C.M. è possibile per un docente o relatore utilizzare dei prodotti elettromedicali dello sponsor per effettuare un esempio pratico, purché sia oscurato il logo dello sponsor. Nell'ipotesi in cui l'operazione di oscuramento non sia attuabile, l'utilizzo di tali prodotti sarà possibile solo nel caso in cui il docente o relatore non limiti la dimostrazione unicamente al prodotto promosso dall'impresa sponsor, ma si avvalga anche di strumenti prodotti da imprese competitor della stessa impresa affinché non sia pregiudicata l'indipendenza formativa dell'evento stesso.

ART. 20– SCELTA DELLO SPONSOR

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 6 "Scelta dello sponsor", della commissione valutatrice faranno parte anche il Responsabile dell'Ufficio Formazione e il Responsabile Scientifico dell'evento da sponsorizzare o loro sostituti.

ART. 21 –CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. L'ASST approva la stipula del contratto con lo/gli sponsor individuato/i sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 7 "Contratto di sponsorizzazione", nel rispetto dello schema tipo specifico, come da format regionale in uso, approvato con il Decreto della Direzione Generale Welfare 11839 del 23/12/2015 e s.m.i., all'interno del quale sono stabiliti, in particolare:
 - a) attività e obblighi del Provider;
 - b) attività e obblighi dello Sponsor;
 - c) obblighi congiunti delle parti;
 - d) clausole di recesso e di risoluzione.

ART. 22 – ALTRE TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTO

1. Non rientrano nella categoria di contratti di "sponsorizzazione di eventi formativi" e, pertanto, sono esclusi dalla disciplina dettata dal presente Regolamento, in casi in cui:
 - a) la controparte del Provider (soggetto privato o pubblico) non chieda alcuna pubblicità a fronte della propria prestazione (in denaro, beni o servizi). In questo caso si applicheranno le disposizioni di cui al regolamento aziendale in materia di donazioni e atti di liberalità adottato con deliberazione n. 443 del 09.09.2021;
 - b) un ente o un'organizzazione, in caso di formazione residenziale accreditata E.C.M., acquisti dal Provider delle quote di partecipazione ad un evento senza chiedere al Provider alcuna pubblicità né contribuire all'erogazione dell'attività formativa. In questo caso si parlerà di "Ente Finanziatore".

ART. 23 – EVENTI A CARATTERE INFORMATIVO O DIVULGATIVO

1. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, l'ASST Gaetano Pini-CTO attiva procedure di sponsorizzazione secondo le disposizioni di cui alla sezione III del presente regolamento, ove applicabili, anche per:
 - a) campagne di comunicazione istituzionale;
 - b) eventi di informazione, divulgativi e di educazione alla salute;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 15 di</p>
---	--	---

SEZIONE IV – SPONSORIZZAZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Nel perseguimento delle finalità di pubblico interesse, l'ASST conclude contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture al fine di favorire il miglioramento e lo sviluppo dell'innovazione nell'organizzazione tecnica e amministrativa dell'ASST.

ART. 24 – OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. I contratti di sponsorizzazioni di lavori, servizi o forniture a favore dell'ASST possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) la fornitura di materiali, attrezzature o beni;
 - b) la dazione di denaro o l'accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate;
 - c) la realizzazione di un'opera o di un lavoro (realizzata a cura e spese dello sponsor);
 - d) la fornitura di una prestazione di servizio (realizzata a cura e spese dello sponsor).
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi ad oggetto:
 - a) prodotti farmaceutici;
 - b) dispositivi, ausili sanitari.
3. I contratti di sponsorizzazione sono affidati nel rispetto dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" che recita: "L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".
4. L'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici, "Contratti di sponsorizzazione" che recita: "L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. [...] Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi".

ART. 25 – RICERCA DELLO SPONSOR

1. La scelta dello sponsor è effettuata tramite un apposito "Avviso di ricerca sponsor" a cui è data pubblicità mediante pubblicazione, per almeno trenta giorni consecutivi sul sito internet aziendale www.asst-pini-cto.it - sezione SPONSORIZZAZIONI.
2. L'avviso deve inoltre contenere le seguenti informazioni e documenti:
 - a) il capitolato o progetto di sponsorizzazione;

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 16 di</p>
---	--	---

- b) gli obblighi dello sponsor;
 - c) le modalità e i termini per la presentazione delle offerte;
 - d) i requisiti di partecipazione;
 - e) le modalità e i criteri di valutazione delle offerte;
 - f) le modalità di stipula del contratto;
 - g) la durata del contratto;
 - h) l'eventuale importo minimo, a base della procedura selettiva, richiesto quale controprestazione della sponsorizzazione;
 - i) l'eventuale diritto di prelazione riconosciuto a favore dello sponsor promotore;
 - j) l'eventuale compresenza di diversi sponsor nell'ambito del medesimo contratto;
 - k) le garanzie per l'assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dello sponsor;
 - l) l'indicazione della UOC competente e del responsabile del procedimento;
3. Allegato all'avviso è pubblicato anche uno schema tipo di contratto di sponsorizzazione che potrà essere eventualmente integrato con ulteriori elementi negoziati direttamente tra sponsor e sponsee.
4. L'offerta deve essere presentata ai sensi dell'art. 5, in forma scritta, in lingua italiana e deve indicare:
- a) l'intervento che si intende sponsorizzare;
 - b) l'espressa e incondizionata accettazione delle condizioni previste negli atti del procedimento selettivo ivi compreso il capitolato o il progetto di sponsorizzazione;
 - c) le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti di partecipazione;
 - d) l'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'avviso;
 - e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e/o conseguenti al messaggio pubblicitario ivi comprese le relative eventuali autorizzazioni.

Art. 26 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AVENTI COME PRESTAZIONI CORRISPETTIVE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

1. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ASST può individuare come corrispettivo delle prestazioni rese dallo sponsee la realizzazione, totale o parziale di uno degli interventi previsti nel piano pluriennale delle opere pubbliche, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione, la direzione lavori, il collaudo, le certificazioni di lavori per la realizzazione o la manutenzione di opere a destinazione pubblica.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la scelta dello sponsor avviene ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché secondo le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.
3. Gli sponsor che effettuano direttamente i lavori a titolo di corrispettivo delle sponsorizzazioni devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Analogamente, i soggetti eventualmente individuati dagli sponsor quali esecutori dei lavori devono possedere i requisiti e le attestazioni per lo svolgimento di tali attività nel rispetto di quanto previsto normativa vigente in materia.
4. Restano comunque sempre a carico dell'ASST:
 - a) la validazione e l'approvazione del progetto nelle sue varie fasi;
 - b) l'approvazione delle varianti, qualora si rendessero necessarie;
 - c) le prescrizioni in ordine alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione dei lavori;
 - d) l'approvazione del collaudo;
 - e) la nomina dei collaudatori.
5. L'Azienda resta estranea a tutti i rapporti eventualmente intrattenuti dallo Sponsor con i suoi esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o altri terzi in genere.

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 17 di</p>
---	--	---

6. L'UOC Gestione tecnico-patrimoniale effettua le verifiche e i controlli periodici, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti sia per i contenuti tecnici sia per gli aspetti quantitativi, qualitativi e finanziari o secondo le modalità definite nel contratto.
7. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor.
8. La notifica e l'eventuale contestazione producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
9. Il Responsabile del Procedimento afferente all'UOC Gestione Tecnico-Patrimoniale avrà il compito di istruire la pratica, acquisendo dallo Sponsor il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento, da presentare, previa valutazione ed eventuale richiesta allo stesso di documentazione integrativa, alla Direzione Strategica per il benessere preliminare.
10. Raccolto il benessere della Direzione Strategica, il Responsabile del Procedimento acquisisce dallo Sponsor il progetto esecutivo, il cronoprogramma, la relazione tecnica descrittiva dell'intervento, lo schema tipo di contratto, il computo metrico estimativo e, a seguito di verifica e validazione dei contenuti documentali, trasmette il tutto alla UOC Affari Generali e Legali per la delibera di approvazione dello schema di contratto di sponsorizzazione.
11. L'ASST provvederà, a seguito di atto deliberativo, alla consegna delle aree interessate dall'intervento.

ART. 27 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. La Sponsorizzazione si perfeziona con la stipula di un Contratto tra lo Sponsor e l'ASST che prevede, in aggiunta a quanto già disposto all'art. 7 "Contratto di sponsorizzazione" del presente regolamento i seguenti requisiti:
 - a) la verifica di tutte le necessarie certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni in capo al soggetto al quale è affidata l'esecuzione dell'opera o del servizio. L'affidatario deve operare nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere dotato di copertura assicurativa;
 - b) l'assunzione di responsabilità dello Sponsor che tenga indenne la ASST da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi;
 - c) l'estraneità della ASST rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra lo Sponsor ed il relativo personale impiegato dallo stesso per l'esecuzione dei lavori;
 - d) il divieto di cessione del contratto di Sponsorizzazione;
 - e) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che la ASST si riserva di far valere.

SEZIONE V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 28 – CONTROVERSIE

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione è sottoposta al competente Foro di Milano.

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento EU 2016/679.
2. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei sia informatico-digitali.
3. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini – CTO.
4. L'informativa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 sarà inviata all'interessato a cura della UOC Affari Generali e Legali.

 <p>Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO</p> <hr/> <p>Sistema Socio Sanitario</p>  <p>Regione Lombardia ASST Gaetano Pini</p> <p>UOC AFFARI GENERALI E LEGALI</p>	<p>REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI</p>	<p>Codice: Rev.: Data: Pagina 18 di</p>
---	--	---

ART. 30 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet aziendale – sezione Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Amministrativi Generali.

ART. 31 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non definito nel presente Regolamento, si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.

ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'adozione della deliberazione di approvazione.

MODULISTICA

- All. A): fac-simile Avviso Pubblico;
- All. B): fac-simile Offerta;
- All. C): schema tipo di contratto di sponsorizzazione eventi formativi;
- All. D): schema tipo di contratto di sponsorizzazione generico;
- All. E): dichiarazione di conflitto di interessi.